

# COMUNE DI BARLETTA

Settore Manutenzioni

Provincia di Barletta-Andria-Trani



## SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO:** RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA GALVANI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.  
PROGETTO DEFINITIVO

**COMMITTENTE:** COMUNE di BARLETTA

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Vito Vacca*

**Il Dirigente del Settore Manutenzioni**

*Ing. Gianrodolfo Di Bari*

**PROGETTISTA:** Arch. Francesco LAMONACA

Via Papa Giovanni XXIII n. 3, 71013 Barletta  
Cell. 328/4147303

email: francescolamonaca@provincia

PEC: francescolamonaca@arcworldpec

Iscritto all'Ordine degli Architetti  
della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 488



Barletta, Dicembre 2014

## COMUNE DI BARLETTA

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA GALVANI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE".**

**Importo complessivo € 806.741,75**

**CUP: H91B14000530005**

**CIG: 60741692D4**

L'anno duemil\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in BARLETTA, nella sede ..... Via..... N. Barletta.

### TRA LE COSTITUENTI PARTI

**IL COMUNE DI BARLETTA**", P.IVA .....nella persona dell'ing. Gianrodolfo Di Bari, nato a ..... il ....., Dirigente Incaricato del Settore Tecnico della Città di Barletta. domiciliato per la carica presso la sede municipale il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, che nel prosieguo del presente atto sarà denominato **COMUNE DI BARLETTA**, Cod. Fiscale e P.IVA 00741610729 in forza della Deliberazione del Direttore Generale n. .... del .....

E

.....

### PREMESSO CHE

- con deliberazione n. .. del ... veniva disposta l'approvazione del progetto preliminare dei **LAVORI DI "RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA GALVANI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE"**. Importo complessivo € 806.741,75;
- con determinazione dirigenziale n. .... del.....veniva approvato il progetto definitivo per **LAVORI DI "RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA GALVANI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE"**. Importo complessivo € 806.741,75 –
- con determinazione a contrarre n.....del .....è stato disposto di avviare il procedimento per l'affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva, e l'esecuzione dei lavori, nelle forme previste dall'art. 53, comma 2, lett. b, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i, da aggiudicare, a seguito di procedura aperta, con il criterio di cui all'art. 82, comma a, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale.;

- con determinazione n..... del.....è stata indetta la relativa gara d'appalto, al cui esito è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta....., a fronte di un importo complessivo di Euro ....., al netto del ribasso d'asta pari al ..%;
- l'aggiudicazione della gara è divenuta definitiva in forza della determinazione n. .. del ;
- ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data .. al prot. U.O. Lavori Pubblici – ..... n. del ;

### TUTTO CIO' PREMESSO

- Visto che, nelle certificazioni agli atti del Comune, non sussistono a carico dei rappresentanti dell'Impresa provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 55 del 19/03/90 e s.m.i.;
- Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'Impresa;
- Visto che ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.P.R. 207/2010 il contraente ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara resta comunque fissa ed invariabile;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – VALIDITA' DELLE PREMESSE**

La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del presente contratto

#### **ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto **LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA GALVANI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE". Importo complessivo € 806.741,75**, secondo il progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui alla precedente narrativa, descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e analiticamente individuate nelle prescrizioni tecniche nello stesso inserite.

I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

Il progetto esecutivo deve essere redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 163/06 così come modificato dalla legge 106/2011 e del D.P.R. 207/2010 e sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato.

#### **ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 sono parte integrante del presente contratto:

- a. Il Capitolato Generale.
- b. Il Capitolato Speciale d'Appalto e relative prescrizioni tecniche allegate.
- c. Gli elaborati scritto-grafici di progetto definitivo;
- d. Gli elaborati scritto-grafici di progetto esecutivo;
- e. L'elenco dei prezzi unitari.
- f. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
- g. Il Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore
- h. Il cronoprogramma
- i. Le polizze di garanzie previste

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-amministrativi del Comune di Barletta.

In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della Direzione dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, risulti la più favorevole e vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.

#### **ART. 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE E PRESCRIZIONI TECNICHE ALLEGATE, DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI.**

L'assunzione del presente Appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la realizzazione di opere pubbliche, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto.

Sono espressamente richiamate le disposizioni del Capitolato Generale che disciplinano:

- l'elezione del domicilio dell'esecutore;
- le modalità di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell'esecutore;
- le norme di condotta dei lavori da parte dell'esecutore;
- la disciplina e il buon ordine nei cantieri;
- le spese di contratto di registro ed accessorie;
- la provvista e provenienza dei materiali;
- le responsabilità e gli obblighi dell'esecutore per i difetti di costruzione;
- la durata giornaliera dei lavori;
- la proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.

E' altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto nel formulare l'offerta di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi

natura e genere, nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate.

L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente Schema di Contratto, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza della normativa vigente in materia.

## ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto è affidato a misura.

L'importo complessivo del progetto a base d'asta ammonta a **€ 684.932,38 oltre IVA** di cui:

- **€ 661.138,15** oltre IVA per lavori (comprensivi di **€ 19.816,81** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€ 236.398,27** quali spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d'asta ;
- **€ 23.794,23** oltre CNPAIA e IVA per progettazione esecutiva soggetti a ribasso di gara.

L'importo complessivo dell'appalto risultante dal prezzo dell'Appaltatore offerto in sede di gara, è pari complessivamente ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

costituito come di seguito:

- € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per lavori e somministrazioni a misura

- € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per progettazione esecutiva

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare, a seguito di procedura aperta, con il criterio di cui all'art. 82, comma a, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

## **ART. 6 – TEMPI E PENALITA' PER LA REDAZIONE E CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

### **A) Termini**

I tempi della progettazione esecutiva sono stabiliti in **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data dell'ordine di avvio della progettazione emesso dal Responsabile unico del procedimento.

Da tale data l'Appaltatore è comunque tenuto a dare avvio alle attività preliminari.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel progetto esecutivo le modifiche e integrazioni che riterrà necessarie al progetto definitivo, sempre che questo non comporti alcuna variazione degli importi posti a base d'asta.

Il progetto esecutivo prodotto dall' Impresa Appaltatrice dovrà essere consegnato entro i termini sopra definiti, completo di tutti gli elaborati previsti all'art. 33 del D.P.R. 207/2010 presentati in tre copie cartacee e in una copia su CD-ROM; il progetto esecutivo sarà verificato da un Organismo di ispezione di Tipo A, sentito anche il progettista del progetto definitivo. Modalità e finalità della verifica sono prescritte all'art. 112 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Con l'approvazione del progetto esecutivo, l'elaborato progettuale stesso si intende acquisito in piena ed esclusiva proprietà dalla Stazione Appaltante.

L' Impresa Appaltatrice rimane **comunque** responsabile del progetto esecutivo e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.

### **B) Ritardo nella progettazione esecutiva – Penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori**

Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/2000) e dell'art. 145 del DPR 207/2010 non è prevista penale per il mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo offerto in sede di gara; di contro il maggior tempo impiegato per lo sviluppo della progettazione esecutiva, sarà sottratto al tempo offerto in gara dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori nei tempi offerti in sede di gara, la penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale complessivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

### **C) Pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva**

Il Corrispettivo per la progettazione esecutiva è pari a € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per onorario e € \_\_\_\_\_ per IVA e CNPAIA.

Il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 143 del D.P.R- 207/2010 entro i termini di legge, a fronte di regolare emissione di fattura, dopo l'intervenuta superiore approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto dell'art. 169 comma 5 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento I.L. PP.).

In caso di ritardo nella liquidazione, si applica quanto previsto agli artt. 142 e 144 del D.P.R. 207/2010.

È data facoltà al soggetto incarico della progettazione esecutiva, qualora diverso dall'impresa esecutrice dei lavori, di richiedere la liquidazione diretta delle spettanze derivanti dall'attività di progettazione esecutiva, previa presentazione dei documenti fiscali dei progettisti

## **ART. 7 – ESECUZIONE DELLE OPERE, TERMINI E PENALI PER IL RITARDO**

### **7.1. Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori verrà effettuata entro i termini e ai sensi degli artt. 153 e segg. del D.P.R. 207/2010 (Regolamento Generale LL. PP.) decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della **Stazione Appaltante**.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

### **7.2. Mancata consegna per colpa dell'Appaltatore**

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna si procederà secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento Generale LL. PP.).

### **7.3. Mancata consegna per colpa dell'Amministrazione - riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori**

Nel caso che la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere il riconoscimento degli indennizzi previsti all'art. 157 del D.P.R. 207/2010, ovvero, laddove ne sussistano i presupposti, ai sensi del comma 8 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento Generale LL. PP.), può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto, l'Appaltatore ha diritto al riconoscimento delle spese come previsto dal comma 1 dell'art. 9 del Capitolato Generale.

Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, quantificati nel modo indicato all'art. 157 del D.P.R. 207/2010

In entrambi i casi la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata nei modi e termini prescritti al comma 4 dell'art. 9 del Capitolato Generale.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del Capitolato Generale, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore, non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. Anche in questo caso l'Appaltatore ha diritto al predetto compenso.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 art. 153 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento Generale LL. PP.).

#### **7.4 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in **180 giorni naturali e consecutivi**, al netto della fase di progettazione esecutiva e di validazione della stessa, decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi 154 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento Generale LL. PP.), e dei periodi di sospensione obbligatoria durante i periodi di nidificazione della fauna locale, così come imposto con nota dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.

#### **7.5 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – programma dei lavori**

I lavori dovranno svilupparsi secondo il cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 12 e 13 del Capitolato Speciale d'appalto che dovrà essere dettagliato il più possibile, avendo recepito le indicazioni del Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del Procedimento.

Nell'andamento dei lavori, poiché trattasi di intervento complesso da realizzare in luoghi che presentano difficoltà logistiche, con esigenze particolari connesse a vincoli conservativi ambientali, l'Appaltatore avrà l'obbligo di attenersi al piano di qualità di costruzione e di installazione che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi durante l'esecuzione dei lavori e che definisce anche i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali, ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità; nonché al piano dei controlli di cantiere nel corso delle varie fasi di lavoro al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti, con specifica definizione delle verifiche di tipo geodetico, topografico, e fotogrammetrico;

Il programma approvato, mentre non vincolerà l'Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, sarà invece impegnativo per l'Appaltatore che avrà l'obbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell'applicazione delle penali (anche parziali), che ai fini della rescissione del contratto, per ritardo imputabile all'appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, come statuito dall'art. 136 del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
- b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

c) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, nell'ambito delle attribuzioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

#### **7.6 Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore**

Si applica quanto previsto all'art. 164 del D.P.R. 207/2010.

#### **7.7 Sinistri alle persone e danni**

Si applica quanto previsto all'art. 165 del D.P.R. 207/2010.

#### **7.8 Danni cagionati da forma maggiore**

Si applica quanto previsto all'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

#### **7.9 Risoluzione del contratto per grave ritardo**

La stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe sulla stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto di completamento dei lavori. Ciò non darà all'Impresa diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti e del lavoro e dei materiali approvvigionati, secondo quanto appreso specificato, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle opere non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori.

Causa di rescissione del contratto potrà essere uno scostamento significativo dai programmi e dai piani di cui al precedente punto 7.5, tale da pregiudicare irrimediabilmente il rispetto del tempo di esecuzione prescritto.

Qualora si verifichi tale circostanza, il D.L. richiederà all'Appaltatore di presentare entro 7 gg. un programma aggiornato, articolato per scadenze mensili, sulla base del quale valutare il presunto irrimediabile ritardo; qualora, con il programma presentato l'Appaltatore dimostri la possibilità di un recupero del ritardo, il D.L. si riserverà di valutare, a cadenza mensile, l'attuazione del recupero dichiarato dall'Appaltatore.

Qualora non si realizzi il recupero, il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione lavori o sulle scadenze intermedie fissate allo scopo dal programma esecutivo di cui al precedente punto 4, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dà facoltà alla stazione appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011..

Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011. di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, sino al quinto miglior offerente in sede di gara, nei casi previsti dalla norma medesima.

#### **7.10 Risoluzione del contratto per altri motivi**

La Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ogni volta che sussistono le condizioni di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006

In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui ai precedenti punti 7.9 e 7.10 i contraenti sono obbligati al rispetto di quanto previsto agli artt. 138 e 139 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

#### **7.11 Recesso**

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da contratto. Il recesso della stazione appaltante è regolato dall'art. 134 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

#### **7.12 Inadempimenti dell'Appaltatore – esecuzione in danno**

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, esperita infruttuosamente la procedura di cui all'art. 136, commi 4 e 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. può procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore. Alla procedura si applica integralmente quanto all'art. 146 del D.P.R. 207/2010

#### **7.13 Penali in caso di ritardo – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

L'Appaltatore, per il maggior tempo che impiegasse per dare ultimati tutti i lavori oltre il termine contrattuale fissato al precedente articolo 7.4, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari **all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale** secondo quanto previsto dall'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.) per ogni giorno di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o in occasione di qualunque altro SAL successivo e dello Stato.Finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 145 comma 4 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.) in materia di risoluzione del contratto.

#### **7.14 Premio di accelerazione**

Qualora l'Appaltatore, desse ultimati i lavori in un periodo di tempo inferiore a quello contrattualmente previsto, sarà riconosciuto un premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 nella misura pari **all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale** secondo quanto previsto dall'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.) per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto.

### **ART. 8 - LIQUIDAZIONI DEI CORRISPETTIVI DEI LAVORI**

#### **8.1. Pagamenti in acconto e ritardi**

Il corrispettivo maturato sarà erogato in corso d'opera con pagamenti in acconto che verranno corrisposti all'appaltatore sulla base di stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dei lavori e certificato dal responsabile del procedimento, emesso quando

l'importo netto complessivo del credito maturato dall'appaltatore, al netto di IVA, ammonta a euro **80.000,00** (diconsi ottantamila/00).

Il pagamento dell'ultima rata è indipendente dall'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011, è prevista la cessione di crediti derivanti dal presente appalto.

Nel caso di sospensione dei lavori, di durata superiore a novanta giorni, l'Amministrazione dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei Lavori (per il successivo inoltro al Responsabile del Procedimento preposto al loro rilascio in base all'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.) ha il diritto di provvedere alla verifica telematica della regolarità contributiva e previdenziale, fermo restando i tempi previsti dal Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Soltanto dopo l'avvenuto accertamento che i suddetti obblighi sono stati da tutti correttamente adempiuti, la Stazione Appaltante provvederà all'emissione di certificati di pagamento ed alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

La Direzione Lavori ed il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento all'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

## **8.2 Termini di pagamento degli acconti**

Saranno rispettati i termini prescritti al comma 1 dell'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 143 del D.P.R. 207/2010. In caso di ritardo nell'emissione dei documenti contabili o nella liquidazione degli importi contabilizzati, si applica quanto previsto dagli artt.142 e 144 del D.P.R. 207/2010

## **8.3. Anticipazioni dell'Amministrazione all'Appaltatore**

Qualora ne sussistano i presupposti, concedere anticipazioni sull'importo contrattuale, ai sensi di specifica normativa applicabile al caso di specie.

## **8.4. Conto Finale**

Nei modi prescritti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori provvede alla compilazione del conto finale, accompagnato da una relazione e corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione tutti i disegni "as built" relativi a tutte le opere realizzate, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

Il conto finale dovrà essere accettato dall'Appaltatore entro un termine non superiore a dieci (10) giorni, salvo la facoltà, da parte dello stesso, di presentare osservazioni entro lo stesso periodo. Superato il predetto termine, il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore.

### **8.5 Reclami dell'appaltatore sul conto finale**

Eventuali reclami sul conto finale devono concretizzarsi secondo le disposizioni dettate dall'art. 201 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

### **8.6 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale**

Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'art. 200 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), il Responsabile del Procedimento redige la relazione finale prevista all'art. 202 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

### **8.7 Pagamento a saldo**

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 207/2010, deve avvenire nel termine indicato al comma 2 dell'art. 29 del Capitolato Generale di Appalto e secondo quanto prescritto dall'art. 143 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Esso non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011.

Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

### **8.8 Interessi per ritardato pagamento**

In caso di ritardo nell'emissione e/o nel pagamento dei titoli di pagamento, si riconoscono all'Appaltatore gli interessi nei modi previsti dagli artt. 142 e 144 del D.P.R. 207/2010.

## **ART. 9 – SERVIZI DI MONITORAGGIO**

### **9.1 Descrizione del servizio**

I servizi tecnici richiesti all'Appaltatore sono finalizzati:

- ad effettuare in nome e per conto del Comune di Barletta per un periodo di un anno dall'inizio dei lavori, un'azione di monitoraggio fisico degli effetti dell'intervento mediante rilievi diretti della linea di riva e dei primi fondali, fino alla profondità di chiusura di circa 7 mt sotto il l.m.m., estesa all'intera unità fisiografica compresa tra il molo di ponente del porto di Barletta e il molo di levante del porto di Margherita di Savoia, secondo quanto richiesto dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia;
- a redigere un'analisi multi-temporale dei dati storici strutturati in apposito geodatabase e la relativa carta del rischio archeologico per l'area marina interessata con il monitoraggio dei percorsi archeologici subacquei tra la foce del fiume e il porto di Barletta, così come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

Sarà cura del Soggetto Affidatario dell'Appalto comunicare alla Stazione Appaltante, prima della consegna e dell'effettivo cominciamento dei lavori, il nominativo dell'Istituto specializzato a cui è stata affidata l'esecuzione dei servizi di cui sopra,

## **9.2 Liquidazione dei corrispettivi**

Il Corrispettivo per i servizi di monitoraggio è pari a € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per corrispettivo all'istituto specializzato e € \_\_\_\_\_ per IVA.

La liquidazione di tali importi all'appaltatore avverrà nell'ambito dello Stato Finale nei termini prescritti dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010. In caso di ritardo nella liquidazione, si applica quanto previsto agli artt. 142 e 144 del D.P.R. 207/2010.

## **ART. 10 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile: pertanto l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, deve ritenersi fisso ed invariabile.

Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.lgs. 163/2006, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011, l'Appaltatore può presentare istanza ai sensi del comma 6-bis del medesimo art. 133 del D.Lgs 163/2006. Il calcolo e il pagamento della compensazione è regolato dall'art. 171 del D.P.R. 207/2010

## **ART. 11- ORARIO DI LAVORO**

### **11.1 Orario di lavoro**

E' regolato dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.27 del Capitolato Generale.

### **11.2 Lavoro straordinario, notturno e festivo**

E' regolato dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 27 del Capitolato Generale.

## **ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE**

### **12.1. Sospensione e ripresa dei lavori**

Si procede, se del caso, secondo le disposizioni impartite dal combinato disposto art. 158 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.) ed art. 24 del Capitolato Generale. La fattispecie delle sospensioni illegittime è regolata dall'art. 160 del D.P.R. 207/2010

### **12.2. Sospensione parziale dei lavori**

Nel caso di sospensione parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 158 comma 7 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), si applicano le norme illustrate ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 25 del Capitolato Generale. Il differimento dei termini contrattuali è determinato secondo le modalità indicate al comma 7, parte 2, dell'art. 24 del Capitolato Generale.

### **12.3. Proroghe**

Le modalità di richiesta e concessione di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, sono regolamentate dall'art. 26 del Capitolato Generale. I presupposti procedurali in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 138 comma 2 lett. b) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), potranno essere concesse proroghe dal Responsabile del Procedimento - a seguito di proposta motivata del Direttore dei Lavori -, saranno dallo stesso Responsabile del Procedimento valutati in rapporto ai casi per i quali l'Impresa presenterà istanza

## **ART. 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **13.1 Oneri, Obblighi e responsabilità generali dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, e quelli di cui all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto.

### **13.2. Personale dell'appaltatore e disciplina del cantiere**

#### **Personale dell'appaltatore**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione ed in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

### **13.3. Disciplina nel cantiere**

L'art. 6 del Capitolato Generale e l'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto norma la disciplina ed il buon ordine del cantiere.

### **13.4. Trattamento dei lavoratori**

L'Appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme contemplate dai predetti contratti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

### **13.5 Tutela dei lavoratori**

Si richiamano a riguardo le prescrizioni dell'art. 7 del Capitolato Generale e dell'art. 26 del capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

### **13.6 Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si procede applicando le disposizioni dell'art. 13 del Capitolato Generale e dalla normativa vigente in materia.

### **13.7. Estensione di responsabilità – Violazioni degli obblighi**

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

La stazione appaltante provvederà periodicamente, ed obbligatoriamente in occasione dell'emissione dei certificati di Pagamento, a verificare per via telematica presso gli enti preposti la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore nonché la regolarità della contribuzione fiscale nei confronti dello Stato e degli Enti Locali.

## **ART. 14- SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, il subappalto è consentito nelle forme previste dalla normativa vigente

## **ART. 15- SPECIFICHE, MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO**

### **15.1. Collaudo**

Si assolverà al collaudo dei lavori secondo le disposizioni procedurali contenute al Titolo X del D.P.R. 207/2010..

### **15.2 Collaudo in corso d'opera**

Il collaudatore, o la Commissione di Collaudo, nominata dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, procede in corso d'opera, secondo quanto previsto all'art. 221 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.) al collaudo dei lavori allo scopo di verificare e certificare che l'opera od il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione, od aggiuntivi, debitamente approvati. Verifica altresì che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende, in ogni caso, tutte le verifiche tecniche previste per legge.

### **15.3 Visite di Collaudo**

Esaminati i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 217 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), il collaudatore o la Commissione di Collaudo inizia le operazioni di collaudo e procede in conformità al combinato disposto dell'art. 222 e 219 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

Adeguatamente alle indicazioni impartite dall'art. 221 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), durante le operazioni si procede alla redazione del processo verbale.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

Per dare corso ai collaudi è indispensabile che, durante il corso dei lavori e/o alla loro ultimazione, il collaudatore acquisisca, anche attraverso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, disegni "as built", certificati di conformità, pratiche presso enti per l'autorizzazione di usi ed agibilità, ed ogni altra documentazione, il cui onere è di competenza dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a detti obblighi si procede d'ufficio, su disposizione del collaudatore, deducendo la spesa dal credito residuo dell'Appaltatore.

#### **15.4 Ultimazione delle operazioni di collaudo**

Il collaudo dei lavori deve essere concluso entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio delle operazioni

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011.

#### **15.5 Esame delle riserve**

Nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), il collaudatore, o la Commissione di Collaudo, procederà all'esame delle riserve dell'Appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale

#### **15.6 Difetti e mancanze nell'esecuzione**

L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine assegnato e secondo le prescrizioni impartite dal collaudatore, ad eliminare i difetti o le mancanze di poca entità e riparabili in breve tempo, riscontrati durante le visite di collaudo. Il certificato di collaudo può, in questo caso, essere rilasciato dopo che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal Responsabile del Procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte dal collaudatore, che ha la facoltà di procedere direttamente alla relativa verifica.

Il collaudatore, o la Commissione di Collaudo, nel caso in cui i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, determinerà, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo, la somma che deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore in conseguenza dei difetti riscontrati.

Qualora i difetti o le mancanze riscontrati dal collaudatore o dalla Commissione di Collaudo siano tali da rendere assolutamente inaccettabile il lavoro, e pertanto gli stessi non collaudabili, egli procede a termini dell'art. 232 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.) sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal collaudatore, ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

## **15.7 Lavorazioni non autorizzate**

Per il riconoscimento di lavorazioni non autorizzate ma meritevoli di collaudo, il collaudatore, o la Commissione di Collaudo, procede secondo quanto disposto all'art. 228 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

## **15.8 Certificato di collaudo**

Il collaudatore, o la Commissione di Collaudo, ultimate le operazioni di collaudo, emette il certificato di collaudo seguendo per la sua redazione le modalità prescritte dall'art. 229 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

L'Appaltatore per la sua accettazione deve firmarlo entro 10 giorni dalla data di trasmissione e potrà, all'atto della firma, aggiungere le domande che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le indicazioni impartite dall'art. 233 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

In merito alle osservazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, si procede nei modi prescritti al comma 3 dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

Sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori, l'Amministrazione delibera nei modi e nei termini prescritti dal comma 3 dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

A norma del comma 3 dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Secondo le disposizioni dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), alla data di emissione del collaudo provvisorio l'Amministrazione procederà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve prescritte dall'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Sino a che non sarà intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

## **15.9 Rata di Saldo**

Non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo, l'Amministrazione dispone, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 29 del Capitolato Generale, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria, previa costituzione di una fidejussione a garanzia, nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 124 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.), ed accertamento dell'accensione delle polizze di garanzia indicate dall'art. 126 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accertazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice Civile.

## **15.10 Presa in consegna ed utilizzo dell'opera**

A collaudo provvisorio favorevole, l'opera deve essere consegnata all'Amministrazione a cura dell'Appaltatore, sul quale graverà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.). A partire dalla data del collaudo provvisorio favorevole, l'Appaltatore dovrà fornire la manutenzione dell'opera secondo quanto previsto del CSA.

L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione, a sua richiesta, anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori. In tale caso si procederà nei modi e termini prescritti dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

Rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere in caso di presa in consegna anticipata e tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

In caso di anticipata consegna delle opere, l'Amministrazione si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali, o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà al collaudo parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile.

## **ART. 16- GARANZIE**

Al presente contratto sono allegate:

- cauzione definitiva nelle forme di cui all'art. 123, del D.P.R. 207/2010 con atto di fidejussione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_);
- polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati nonché a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) ciascuna, stipulata ai sensi dell'art. 129 comma 1 D.Lgs 163/2006 e art. 125 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.);
- polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_) a garanzia del progettista incaricato della progettazione esecutiva ex art. 111 del D.Lgs 163/2006;

La fideiussione definitiva e le polizze assicurative dovranno comunque essere trasmesse alla Stazione Appaltante entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione all'Appaltatore dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di riunione di Impresa, ai sensi dell'art.13 della Legge 109/94, le garanzie e le polizze assicurative e le polizze indennitarie sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese riunite, con responsabilità solidale.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto

## **16.1 Garanzia per vizi e difformità dell'opera**

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.); l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati, purché, i danni siano denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati ed annessi, il tempo per la prestazione della garanzia si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Appaltante.

## **16.2 Garanzia decennale per gravi difetti dell'opera**

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto od in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, tali da ridurre le normali condizioni di funzionalità, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di responsabilità per danni cagionati a terzi, nei termini e limiti indicati al comma 2 dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.).

## **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del presente Contratto si rimanda a quanto stabilito agli artt. 134, 135, 136, 138 del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011.

## **ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **18.1 Forma e contenuto delle riserve**

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve dovranno essere formulate per iscritto nella forma e nel modo previsto dall'art. 31 del Capitolato Generale e nel termine fissato dall'art. 190 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL. PP.)

### **18.2 Accordo Bonario**

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore iscriva negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dell'art. 240 del Dlgs. 163/2006, comma 14, il Responsabile del Procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, deve proporre una soluzione bonaria.

### **18.3 Arbitrato**

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

### **18.4 Definizione delle riserve al termine dei lavori**

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice Dlgs. 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi 234 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento L.L. PP.).

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. senza che la Stazione Appaltante abbia effettuato il collaudo, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste, notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve avvenire entro sessanta giorni, decorrenti dall'accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere, in via ordinaria, pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

### **18.5 Tempo del Giudizio**

Ai sensi dell'art. 33 del DPR 145/2000, l'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese in giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il termine di decadenza previsti dal Codice Civile

## **ART. 19 – FORO COMPETENTE**

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto, che non si siano potute risolvere ai sensi dell'art. 240 del Codice Dlgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, sarà devoluta al giudice ordinario del luogo dove sarà stato stipulato il contratto.

## **ART. 20 – SPESE**

Il presente contratto è soggetto ad imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i.

Le spese relative alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto di cui all'art. 139 comma 1 DPR 207/2010; le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; il rimborso alla stazione

appaltante delle spese di pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 66 comma 7 del D.Lgs 163/2006 così come disposto dall'art. 34 comma 35 della Legge 17/12/2012 n. 221 se dovuto e applicabile;

## **LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Barletta, \_\_\_\_\_

per il Comune di Barletta

(\_\_\_\_\_)

per l'Appaltatore

(\_\_\_\_\_)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale dell' Impresa ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. approva specificatamente senza riserve ed eccezioni, in particolare gli artt.:

Art. 1 – Validità delle premesse; Art. 2 – Oggetto dell'Appalto; Art. 3 – Documenti di cui si compone il contratto; Art. 4 – Conoscenza delle condizioni di appalto .....; Art. 5 – Ammontare dell'appalto; Art. 6 – Tempi e penalità per la redazione del progetto esecutivo ..... ; Art. 7 – Esecuzione delle opere: termini e penali per ritardo; Art. 8 – Liquidazione dei corrispettivi dei lavori; Art. 9 – Servizi di monitoraggio; Art. 10 – Revisione prezzi; Art. 11 – Orario di lavoro; Art. 12 – Sospensioni e riprese dei lavori proroghe; Art. 13 – Oneri a carico dell'Appaltatore; Art. 14 – Subappalto; Art. 15 – Specifiche, modalità e termini di collaudo; Art. 16 – Garanzie; Art. 17 – Risoluzione del contratto; Art. 18 – Risoluzione delle controversie; Art. 19 – Foro competente; Art. 20 – Spese

Barletta, \_\_\_\_\_

per l'Appaltatore

(\_\_\_\_\_)